

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

XVI Commissione Consiliare Permanente
Mobilità
Presidente on. Enrico Luciani

DA: segreteria politica:

Dott.ssa Letizia Moroni

A: Massimiliano Valdannini

Ordine del Giorno

Oggetto: Limitazione libera circolazione sui mezzi pubblici dell'ATAC per le Forze dell'Ordine

PREMESSO che

la L.R. 16 giugno 2003, n. 16 all'art. 45, comma 18, dispone che "Per la circolazione per motivi di servizio sui mezzi del trasporto pubblico (...) gli agenti e gli ufficiali di pubblica sicurezza, gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri alle forze di Polizia, alla polizia penitenziaria, alla Guardia di Finanza, alla polizia municipale ed alle altre forze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al Corpo dei vigili del fuoco, al Corpo delle capitanerie di porto, al personale dell'ANAS S.p.A. munito di tessera per l'espletamento del servizio di polizia stradale, utilizzano la tessera di servizio. (...) *Nel caso in cui per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico è necessario il possesso di titoli elettronici, le aziende esercenti i servizi ovvero i soggetti gestori dei sistemi di bigliettazione rilasciano agli interessati, a richiesta dei rispettivi comandi, i titoli di libera circolazione. In caso di circolazione sui mezzi di trasporto pubblico per motivi di servizio da parte dei soggetti sopra indicati non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33 della l.r. 30/1998 e non è dovuto alcun rimborso alle aziende esercenti il pubblico trasporto*" (corsivo nostro).

CONSIDERATO

- Che l'ATAC S.p.A., in procinto di modificare il sistema dei tornelli posti agli ingressi delle stazioni della metropolitana con un sistema che a regime consentirà l'accesso esclusivamente con tessere a lettura magnetica o elettronica, ha inviato nota ai Comandi delle varie Forze di Polizia (e per conoscenza all'Assessore alla Mobilità della Regione Lazio, ed all'Assessore alle Politiche della Mobilità del Comune di Roma) con la quale si comunica che l'ATAC S.p.A. fornirà un predeterminato numero di pass elettronici che i diversi comandi dovranno gestire autonomamente ed il cui costo unitario, a carico dei comandi delle Forze di Polizia, sarà di 10 €;
- Che questo provvedimento dell'ATAC S.p.A. verrebbe assunto in evidente violazione delle citate disposizioni della L.R. 16 giugno 2003;
- Che da un esame degli atti preparatori della L.R. 16 giugno 2003, e specificamente delle disposizioni contenute al citato comma 18 dell'art. 45, si evince che gli organi regionali hanno inteso così disporre anche al fine di incrementare il livello di sicurezza a bordo dei mezzi pubblici e delle varie stazioni, attraverso una maggiore presenza di forze dell'ordine nell'arco dell'intera giornata;
- Che le OO.SS. e le Rappresentanze militari del Comparto Sicurezza (COCER Guardia di Finanza, COCER Carabinieri, per la Polizia di Stato: SIULP,SAP,SIAP/ANFP,SILP

CGIL,CONSAP/ITALIA SICURA,FSP/UGL-COISP,UIL/PS, per la Polizia Penitenziaria: SAPPE, OSAPP, SINAPPE, FSA/CNPP, per il Corpo Forestale dello Stato: SAPAF,UGL/CFS,FESIFO) hanno formulato al Prefetto di Roma, al Sindaco di Roma e al Presidente della Giunta Regionale una serie di osservazioni finalizzate ad una maggiore comprensione dell'esatta portata del provvedimento;

- Che la presenza del personale delle Forze di Polizia, anche "in borghese", sui mezzi pubblici risponde a esigenze di ordine pubblico nonché al bisogno di sicurezza della cittadinanza;
- Che leggi e regolamenti regionali di analoga tipologia e con le medesime finalità sono da tempo vigenti in altre regioni italiane, senza che in tali realtà locali vi sia stata la benché minima problematica riguardo all'applicazione della normativa stessa;


CONSIDERATO


- Che il personale delle forze dell'ordine è tenuto, per proprio compito istituzionale, all'obbligo di intervento nel caso in cui assista alla commissione di reati, e pertanto il concetto di "servizio" si estende alle 24 ore giornaliere e non solamente al turno di lavoro;
- Che, inoltre, consolidata giurisprudenza della Cassazione (sentenze: Cass. 21/4/99 n. 3970, Cass. 14/11/00 n. 14681, Cass. 20/6/03 n. 27007) ha acclarato che anche *il viaggio compiuto per raggiungere la sede di lavoro* è finalisticamente equiparabile al servizio stesso, in quanto ad esso strettamente connesso sia sotto il profilo logico sia sotto quello squisitamente giuridico;


SI CHIEDE


**AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE LAZIO
E ALL'ASSESSORE AI TRASPORTI**


di intervenire presso l'ATAC S.p.A. al fine di impedire l'assunzione di un provvedimento che sarebbe palesemente illegittimo in quanto in contrasto con la normativa regionale in vigore (citato comma 18 dell'art. 45 della L. R. 16 giugno 2003).






On. **Emilio Prestagiovanni**



On. **Francesco Lollobrigida**



Aldo De Cusis


Enrico Forlani (UDFUR)


Ugo Santarelli (PDCI)


On. Francesco Lollobrigida


Angelo Pillitteri


On. Paolo Lotti
Antonio Pillitteri (MAGH)